



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE CERRETO DI SPOLETO – SELLANO

Scuola dell'Infanzia: Primaria: Secondaria di I e II Grado

Via D. Alighieri: 1 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)

C.f. 84002280547 – Tel. e Fax 0743 / 91220 – E-Mail PGIC813001@istruzione.it

Cerreto di Spoleto, 16 Ottobre 2017

Prot: 4991/C27

- Al Sito web dell'I. Omnicomprensivo Cerreto-Sellano

Ai Genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado
(Cerreto, Sellano e Vallo di Nera)
Ai Genitori degli alunni dell'ITAS

- Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado
- Ai Docenti dell'ITAS

- Ai Coordinatori di Classe

Oggetto: *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nelle scuole secondarie di 1° grado e nelle scuole secondarie di secondo grado (ITAS)*

L'art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", la C.M. n. 20 prot. n. 1483 del 4 marzo 2011 così come la nota MIUR del 1865 del 10/10/2017 affermano che ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Alla luce di tale normativa, si riporta un prospetto che indica il monte ore annuale e le ore di assenze consentite perché l'anno scolastico in corso sia valido.

Scuola secondaria di primo grado				
	ore settimanali	ore annue	limite minimo ore di frequenza	ore assenza consentite
Cerreto	30	990	742,5	247,5
Vallo di Nera	30	990	742,5	247,5
Sellano	36	1188	891	297

ITAS				
	ore settimanali	ore annue	limite minimo ore di frequenza	ore assenza consentite
I anno	33	1089	816,75	272,25
II, III, IV, V anno	32	1056	792	264

Il mancato conseguimento del limite minimo di ore di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

L'art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" e la C.M. n. 20 prot. n. 1483 del 4 marzo 2011 prevedono, inoltre, che Istituzioni Scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite stabilito per la validità dell'anno scolastico. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Cerreto Sella ha stabilito che le deroghe al limite delle assenze sono possibili solo nei seguenti casi:

- gravi e comprovati motivi di salute con presentazione tempestiva di tutta la documentazione medica (subito dopo l'evento patologico);
- terapie certificate;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
- appartenenza a confessioni religiose per le quali esistono intese che considerano il sabato giorno di riposo (Legge 518 del 1988 Intesa con Chiesa cristiana avventista del settimo giorno- Legge 101/89 che regola i rapporti Stato e Unione delle Comunità ebraiche. Intesa tra Repubblica Italiana e Unione delle Comunità Israelitiche italiane del 27/2/87);
- situazioni familiari gravi, documentate da servizi sociali ed Enti.

Per gli alunni e le alunne per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

f.to
Il Dirigente Scolastico
Simona Perugini